ECONOMIA

Delle cauſe di Reclamazioni nel S. C.

P E R

Riſpoſta all'allegazione per lo Principe di Stigliano.

J. M. J.

AVendo corsa l' allegazione per l'Illustre Principe di *Stigliano* contro l' Università di *Melito*, la quale con molta cura ci si era tenuta nascosta, dopoche la nostra per l' Università erasi letta, abbiamo scorto, che l'Autore di essa fonda la pretesa deserzione della *reclamazione* nel dritto del *Codice*, e delle *autentiche*, in due *prammatiche*, e nella mala intesa autorità di alcuno de'nostri scrittori; quindi noi, per quanto poco tempo ci restasse fino alla decisione appuntata; vogliam rispondergli, perchè gli equivoci sgombrando, ci lusinghiamo di vindicare al vero quanto per dritto Romano, e Patrio è stabilito, e quanto per consuetudine del S.C. è praticato nelle cause di *reclamazioni*.

E' l' Autore dell'allegazione hà scritto, che per dritto Romano novissimo il termine delle appellazioni fosse stato di giorni dieci ad appellare; secondo la distanza de'luoghi vario ad introdurre e di un' anno a proseguire, e terminare, l' appellazione, con indulgenza d' un' altro anno a coloro, che nel primo anno non l' avessero terminata. Che l'Imperator *Giustiniano* dalle sentenze del

PP., da cui non appellavasi, avesse data la *supplicazione*, o *reclamazione*, la quale, richiamando a nuovo esame la sentenza dopo la sua esecuzione, prodotta tra dieci giorni obbligava il vincitore alla cauzione, e tra un biennio prodotta non l'obbligava. Che prescritti avesse gli stessi *fatali a proseguire, e terminare cotesto giudizio, che aveva fissati per le cause di appellazione*.

L'Autore dell'allegazione, chè altra volta per altra causa scrisse il contrario, fà in questa mal governo del dritto Romano; imperciocchè se i termini delle appellazioni furon dalle leggi del *Codice* prefissi, e la *supplicazione* avverso la sentenza del PP. fu accordata colle *novelle* leggi, come e' vuol trarre con manifesto *anacronismo* la legge anteriore a definire ciò, che posteriormente fu ordinato? L' Imperatore *Giustiniano* varie cose definì circa le appellazioni, e colla *l. ult. C. de tempor. & reparat. appellat.*, segnata nell' anno 529., varj termini, secondo la distanza delle Provincie, avendo accordati ad introdurre le appellazioni, ordinò, che le cause finissero tra un' anno, o due, escludendo espressamente le cause di appellazione portate nel Sacro suo Concistoro, o al P.P. *Si tamen in Sacro nostro Consistorio exordium cæperit, etiamsi non fuerit in eodem die completa, tamen perpetuari eam concedimus, cum iniquum sit propter occupationes florentissimi Ordinis, quas circa nostræ pietatis mi-*

ministeria habere noscitur, causas hominum deperire.

Cui è ignoto quanta lussuria di promulgar nuove leggi avesse avuta l' Imperator *Giustiniano*. In 14. Novelle dopo la pubblicazione del Codice, nuove cose ordinò, e dispose circa le appellazioni, le quali cose la maggior parte riguardando particolari cause, o locali stabilimenti, colla Novella 23., che abbiamo nell'*auth. hodie autem de appellat.*, corresse l'antica asprezza di appellare tra due giorni per colui, che la propria causa difendesse, tra tre giorni per chi difendesse l' aliena; ed acciocchè ognun potesse *indiscussos calores refrænare*, e posatamente risolvere, accordò ad ognuno dieci giorni ad appellare, ed ordinò ancora, che si potesse da ogni giudice appellare, *excepta sublimissima Prætoriana Præfectura*. Prescrisse pure, e ripetette ciò che aveva detto colla *l. ult. C. de tempor. & reparat.*, che i termini delle appellazioni non corressero nel Sacro suo Concistoro, onde abbiamo l' altra *auth. Sed & lis, quæ speratur in Consistorium Principis inferri, absque damno moræ maneat intacta, donec ipse faciat eam introduci, & a Proceribus secundum morem dirimi* (1).

Colla novella 49. ripetette ciò, che aveva ordinato colla predetta *l. ult.* del termine d' un' anno,

(1) *Auth. de tempor., & reparat. appellat.*

no, o di due a proseguire l' appellazione, il dispoſto della quale Novella abbiamo nell' *auth. Ei qui appellat* ſotto lo ſteſſo titolo *de tempor. & reparat. appellat.*, cui è notabile, che traſcurando l' appellante di proſeguire l'appellazione, ordinò, che non reſtaſſe ferma la prima ſentenza, ma il vincitore prima di finire il termine doveſſe adire il Giudice dell' appellazione, e far decidere la cauſa *ex iiſdem actis*, il quale poteſſe confermare, e rivocare la prima ſentenza, aſſente l' appellante, che anche vincitore nell' appellazione, pagar doveſſe le ſpeſe della lite a colui, che prima aveva vinto. La pena adunque dell' appellante non era di reſtar ferma contro di eſſo l' antica ſentenza, ma di trattarſi la cauſa ſenza ſua inteſa, ed anche vincitore di pagare le ſpeſe al vinto: *Appellatore ceſſante, cum unus menſis ſupereſt ex biennio, licet victori ingredi, ut reus quæratur, quo ſive invento, ſive non, ſuas afferat allegationes, & vel confirmatur, vel reſcindatur ſententia*.
Egli è vero, che l'autore dell'*auth. Ei qui appellat* vi aggiunge: *Neutro vero occurrente poſt ſecundam fatalem, permanet ſententia rata*; ma colla *Nov. 126. §. in omnibus* fu abrogato all' intutto quanto coll'antico dritto era ſtabilito, e fu ordinato, che ſempre ed in ogni caſo la prima ſentenza doveſſe rivederſi dal Giudice dell' appellazione: *Non amplius biennii decurſu firmitatem de cætero capiat ſententia*, SED ATTENTIS OCULIS, VERITATE, AC JURE CONSI-

SIDERATO, *terminum hujusmodi causis legitimum adhibeant, sive una, sive utraque parte præsente*. Quindi *Pietro Gudelino*, esatto investigatore del dritto novissimo *lib.4. cap. 14.*, scrisse, *quod tamen*, cioè che l'elasso de' fatali faceva restar ferma la prima sentenza, *novissima Constitutio aliquatenus immutavit, utpote* JUBENS *tunc causam examinari, ut sententia vel confirmetur, vel corrigatur*, ed un pò dopo ripetètte, *tertia Constitutio derogans juri, cujus paulo ante mentionem feci, ut simul atque semel causa sive ab utroque litigatore, sive ab altero tantum introducta fuerit, non amplius solo bienii decursu sententia robur assumat, verum ut actis examinatis, veritateque inspecta, hæc vel confirmetur, vel reformetur.*

Con altre due *Novelle 93.* e *119.*, dalle quali sotto lo stesso titolo del Codice abbiamo le *auth. Si tamen*, e *Si appellatione*, ordinò che se dopo l'appellazione si fosse venuto a compromesso tra le parti, non corresse più il biennio, se non quando dal compromesso cessato si fusse, *etsi decies millies plus quam biennii tempus transierit*; e che dalla mora del Giudice, o da altro impedimento, nessun pregiudizio avessero i litiganti; e ripetette, *sed post hoc terminari appellationem hujusmodi*, ET LEGITIMA SENTENTIA TERMINARI.

Oltre a ciò, per coloro, che avesser trascurati i *fatali*, eravi il beneficio della *reparazione*, onde il

titolo del Codice ha *de temporibus*, ET REPARATIONIBUS *appellationum*, e l' accordava il Principe a domanda dell' appellante, senza che allegato avesse causa (1) *Ac reor*, scrisse lo stesso *Gudelino*, *beneficium illud reparationis*, *rescripto Principis impetrari solitum*, *nulla excusatione ab appellatore prolata*, *ne quis cogitet reparationem*, *de qua loquor*, *speciem esse quandam in integrum restitutionis*, *quippe restitutio non nisi ex justa causa*, *eaque serio cognita*, *decernitur*. La quale *reparazione* accorda presso di noi il Presidente del S. C., *qui gerit vices* del Principe ne' nostri Tribunali, e rinova le istanze perente coll' insflazione dello spirito della vita.

Fin quì l' Imperator *Giustiniano* aveva ordinato, e disposto circa le appellazioni dai Giudici minori, e dalle Provincie dell' Impero portate fino al suo Concistoro, ed al P. P., dai quali non potevasi oltre appellare. Con un' altra Novella, la quale *Gotofredo* crede pubblicata nell' anno 531., tuttochè nella compilazione fosse la 119., e venisse dopo la 118., che lo stesso dice pubblicata nel 540. o 544., volle accordare un nuovo gravame ai litiganti innanzi allo stesso PP., proporzionato però alla eminente dignità del Magistrato, ed ordinò, che eseguita la di lui sentenza, si potesse allo stesso, o ai suoi Consiglieri *supplicare* tra

(1) *L. 2. l. ult. dict. tit. & Nov. 126.*

tra dieci giorni, nel qual caso il vincitore dovesse dar mallevadoria di restituire ciò, che aveva ottenuto; o si potesse *supplicare* tra due anni, nel qual caso non fosse in obbligo il vincitore di dare la mallevadoria; e da questa Novella abbiamo l'*Auth. Quæ supplicatio C. de precib. Imperat. offerent.*

Non definì altro tempo in questa *Novella*, che i dieci giorni, o i due anni a dare la *supplicazione* contro la sentenza del P. P., nè doveva senza contradizione altro tempo definire, se colla *l. ultim.*, e colla Novella 23. ond' è presa l' *auth. sed & lis C. de tempor.*, *& reparat. appellat.*, nelle cause di appellazione dai Giudici inferiori, ove restava sospesa la sentenza, avendo dato il termine di uno, o di due anni a finire la lite innanzi ad ogni altro Giudice, per la dignità del Magistrato, ne aveva eccettuate le appellazioni portate nel suo Concistoro, ed innanzi al PP.; or poi nel richiamo dalla sentenza del PP., non impedita l' esecuzione di essa, quale sconcio sarebbe stato di ordinare, che le appellazioni non avendo termine prefisso, le *supplicazioni* dovessero spedirsi tra certo termine! Quindi contro le sue cognizioni l' Autore dell' allegazione a *pag.* 10., enunciando il disposto di questa *Novella*, ha scritto, che, dopo il biennio a supplicare, l' Imperatore avesse prescritto *gli stessi fatali* a proseguire, e terminare il giudizio di

di *supplicazione*, che aveva stabiliti per le cause di appellazione ne' Tribunali inferiori, e che il disposto della *l.ult.de tempor.*, *& reparat.appellation.*, pubblicata nel 529., ed inserita nel *Codice*, lo stesso Imperat. ordinato avesse di eseguirsi nelle cause di *Supplicazione*, le quali incominciarono dalla Novella 119., al più presto secondo *Gotofredo* nell' anno 531.

Tolto adunque l'errore, in cui ha voluto cadere volontariamente l'Autore dell' allegazione, tutta l' economia delle appellazioni, e delle supplicazioni, secondo il dritto novissimo, era ad appellare tra dieci giorni, a proporre l'appellazione secondo i tempi, e le distanze delle Provincie, a proseguire, e terminare uno, o due anni, purchè l' appellazione non fosse stata portata innanzi al PP., cui non era definito tempo a terminarla. Che il termine definito innanzi ogn'altro Giudice, prorogavasi dal Principe senza causa colla *reparazione*. Che questi fatali (diciamo fatali impropriamente anche l' ultimo termine a finire la lite, che non s' incontra mai così detto nei libri della legge), trascurati dall' appellante, dovesse sempre il Giudice dell' appellazione secondo le leggi o confermare, o rivocare la prima sentenza, senza altra pena all' appellante incurioso, che delle spese della lite. Che finalmente la *supplicazione* al PP. non aveva altri fatali, che a pro-

a proporre tra dieci giorni, o tra 'l biennio, nessuno a proseguire, o terminare, come quella che producevasi dopo l'esecuzione della sentenza, e nella Suprema Magistratura.

Queste sono le leggi, ed ho il Principe degl' interpetri *Giacomo Cujacio*, che comentando la legge *ult. de tempor. & reparat. appellat.* (1), la quale dall' Autore dell' Allegazione si vuol accomodare alla Novella posteriore, scrisse: *Ad hæc notandum, causam inductam ex appellatione in Sacrum Auditorium perpetuari. Quo loco perpetuari aliter accipitur, quam cum dicimus litis contestatione actionem perpetuari. Nam perpetuari hic est*, CAUSAM QUANDOCUMQUE FINIRI POSSE *a Principe, vel ab amplissimo ordine, quandocunque etiam fuerit, & permiserint occupationes publicæ. Finiendis litibus judicibus esse præscripta tempora, non etiam Principi. Denique ad Sacrum Auditorium* INTRODUCENDÆ APPELLATIONI PRÆSTITUTA SUNT CERTA TEMPORA, NON ETIAM FINIENDÆ, ET DIRIMENDÆ, *quod etiam confirmat Nov.* 23.

Nella prima mia scrittura a *pag.* 18. ho rapportato quel che ne dice anche il *Fabro*, rammentando le decisioni del Senato di *Savoja*, dove non per patria legge, ma per dritto Romano, ch' e' cita nelle note, *tempus nullum*

(1) *Cujac. tom. 9. pag.* 1117. *lit. B.*

est intra quod litem APPELLATORIAM *terminari*, *&* *expediri necesse sit*, ed alla stessa pagina ho rapportate simili testimonianze di *Tesauro*, e di *Minsigero* per la *Camera* Imperiale, di *Pereyra* per i Tribunali di Spagna, di *Rebuffo* per gli antichi Parlamenti di Francia, di *Barbosa* per la Curia Romana, e di altri. Ma abbastanza è detto del Dritto Romano, veniamo al patrio.

L' Imperat. *Frederico* colla Costituzione *Appellationum tempora*, lasciando il primo termine di dieci giorni stabiliti dall' Imperator Giustiniano ad appellare, e lasciando l' ultimo a terminare l' appellazione, de' quali non parlò, definì il tempo da proporre l' appellazione con produrre gli atti al Giudice, che l' Imper. *Giustiniano*, per la distanza delle Provincie dell' Impero, aveva variamente definito, ed ordinò, che da ogni parte del Regno tra 50. giorni si dovessero produrre gli atti *Magistro Justitiario*, *seu Judicibus M. C.* Ciò che *Frederico* aveva ordinato per la G. C., eretto il S. C. in Supremo Magistrato, nell' an. 1477. il Re *Ferdinando* I. ordinò per esso colla *pram.* 1. *de appellat.*: *Appellationum tempora per Constitutiones Sacras præfixa, observari volumus coram quibuscumque judicibus, etiam in S. C., in quo etiam circa fatalia dispositionem dictarum Constitutionum locum habere decernimus.*

Non

Non era dubbio, che quanto *Frederico* aveva ordinato per la G.C., e'l Re *Ferdinando* pe 'l S.C., riguardasse le cause di appellazione, che dai Tribunali inferiori prima portavansi alla G. C., ed indi al S.C.; ma che ne l'uno, ne l'altro avesse innovato di ciò; che l'Imperator *Giustiniano* aveva prescritto in tutta l'economia delle *appellazioni*, e delle *reclamazioni* nel PP. L'innovato era, che come nel vasto Impero, secondo la distanza delle Provincie fu uopo di stabilire diverso termine a portare gli atti in *Costantinopoli*, così in un Regno ristretto credette *Federico*, che bastasser da ogni parte 50. giorni. Ma gli antichi Periti del dritto del Regno incominciarono a disputare, se nel S.C., che sta in luogo del PP. corressero i termini, ed i fatali delle appellazioni, ed il vecchio *Afflitto* nella *decis.* 78. scrisse, che in una causa essendo passati 18. anni, *a qua fuit reclamatum* senza essersi *supplicato*, fu deciso *ex stylo S. C.; quod sententiæ Consilii, a quibus fuit reclamatum, semper revideantur, non obstantibus temporibus appellationum, de quo stylo etiam capta fuit informatio a practicantibus*. E 'l *Capicio* nella *decis.* 109. conferma, e tutt'i Scrittori prima dell'an. 1539. attestano, che nel S.C. i fatali non corressero.

Ma quali fatali? Fu disputato mai, se nel S. C. prodotta la reclamazione nel biennio, e commessa la causa, avesse obbligo il reclamante di proseguire tra certo termine? Oibò!

Non l' aveva ordinato l' Imperator *Giustiniano* a colui, che, eseguita la sentenza del PP., voleva *supplicare*, e non era per legge patria ordinato! Fu disputato solamente, se nel S.C. avevan luogo i fatali ad appellare, e ad introdurre le appellazioni, e davano occasione alla disputa la *l. ult.* coll' *auth. sed & lis C. de tempor. & reparat. appellat.*, le quali vennero in esame nella *decis.* di *Afflitto*, e del *Capicio*, e degli altri; e più chiaramente abbiamo, che ciò fosse stato disputato dalla *decis.* 13. del *Consiglier Grammatico*, che diè occasione ad una nuova legge. A tempi del *Consiglier Grammatico* avvenne, che un tal *Pirro Campanile* riportata avendo contraria sentenza dal S.C. per l' officio della Percettoria di *Bari*, produsse la reclamazione, *& commissa causa S. R. C. per memoriale oblatum cum Reg. decretatione*, *ILLUD ALITER PYRRUS IPSE NON PRAESENTAVIT*, *nec reclamationem præfatam prosequutus est*, *ob quod fuerunt omnia fatalia decursa*, *imo tres anni plus*. Ecco lo stato della controversia. Volendo dopo tre anni presentare la commessa della causa, li fu opposta la deserzione della *supplicazione*, e fu disputato, se i fatali della *supplicazione* prescritti dall' *Imperat. Giustiniano* nella *Nov.* 119. *Auth. quæ supplicatio* avessero luogo nel S. C.; e poichè si ebbe, che colui in buona fede, sullo stile del S. C. provato a tempi di *Afflitto* nel caso di quell'altro, che non aveva supplicato per 18. anni, avea commessa

messa quella trascuranza di non presentare ne' tre anni la supplicazione, *fuit visum inhumanum, & contra omnem æquitatem declarare reclamationem desertam*. Ma unito il S. C., coll' autorità del Vicerè *D. Pietro di Toledo*; fece un decreto, che la prammatica del Re *Ferdinando*, *quæ mandat appellationum tempora servari etiam in S. C. circa fatalia, observetur etiam in causis reclamationum, etiam a sententiis ejusdem S. C. interpositarum, & interponendarum*, della quale decisione ne fu ordinata una prammatica, la quale è la *l.* 53. *de officio S. R. C.*

Non mancarono gravi scrittori, e decisioni de' nostri Tribunali, anche dopo questa prammatica, da' quali fu nuovamente detto, e dichiarato, che nel S. C. neppure i fatali a produrre la *supplicazione* corressero.

Lasciamo la decisione di *Loffredo*, la quale forse fu anteriore alla pram. dell' an. 1539, in in cui esso finì di vivere. *Gio: Battista Toro*, certamente posteriore alla prammatica, come quello che fiorì ne' principj del secolo XVII., nel compendio delle decisioni *vers. fatalia* rapporta, *in plurimis causis decisum fatalia non currere in S. C.*, comechè in altre cause fosse stato deciso di correre.

Francesco Maradei visse nella fine dello stesso secolo, e nell' osservazione al *singul.* 27. di suo padre *Filippo*, dopo aver rammentata espressamente la *pramm.* 53. *de officio S.R.C.*, e'l sentimento

 di

di *de Marinis*, che nel S. C. correffero i fatali, foggiunge, *fed contrarium fuit noviffime practicatum, & habitum pro vero ab eodem S. C. in caufa Horatii Carafa cum D. Thoma Carafa fuper fucceffione primogenii inftituti a qu. Thoma Carafa feniore, in qua S.C., junctis duabus aulis, ad relationem Regii Confiliarii D. Nicolai Planelli, declaravit fatalia non effe decurfa*; e Carl' Antonio *de Luca* (1) ci rapporta il cafo di quefta decifione. *D. Orazio Carafa* ebbe fentenza favorevole dal S. C. nel 1681., *D. Tomafo Carafa* vinto ne appellò tra dieci giorni, ma non prima dell' anno 1692., cioè dopo il filenzio di anni undeci, domandò la commeffa della caufa, e l' ottenne. Si gravò della commeffa al Prefidente del S. C. il vincitore per l' elaffo de' fatali, e 'l Prefidente fece fua decretazione, *quod fervetur Regia decretatio, & Magnif. Commiff. caufæ reclamationis procedat in caufa prædicta, & juftitiam faciat fi funt lapfa fatalia, vel non fatalia.* Decretazione, che fu confermata dal S. C. (1).

Abbiam rapportata nella prima noftra fcrittura la *decif.* 21. del *Rovito*, nella quale; effendo ftata oppofta la deferzione della reclamazione per la commeffa della caufa dopo 18. anni, da che la prima fentenza era ftata efeguita, *S. C. unanimi confenfu*,

(1) *de Luca meliorat. ad refolut.* 79. *lib.* 2. *Reg. de Marinis*.

ſenſu, & veluti unico ſpiritu reputavit merum ſomnium.

Ma queſte autorità, e queſti eſempj di coſe giudicate contrarj alla legge, poichè eſpreſſamente colla prammatica del 1539. fu ordinato, *tempora appellationum ſervari etiam in S. C. in cauſis reclamationum*, anche a noi diſpiacciono. Conveniamo, che i tempi delle *reclamazioni* dalle ſentenze del S. C. debbano oſſervarſi; ma che debbano oſſervarſi, diciam noi quelli della *Novella* 119., e dell' *Auth. quæ ſupplicatio*, cioè i 10. giorni, ed i due anni a proporre, e ad introdurre la reclamazione, e non altri. E che queſta ſia la pratica del S. C. dopo la prammatica 53. *de officio S. R. C.*, e che dopo la commeſſa della cauſa, non che dopo compilato il proceſſo, parlar di deſerzione di reclamazione nel S. C. ſia un' errore, vogliam dimoſtrare nommeno coll' autorità de' noſtri ſcrittori, ma coll' eſempio delle coſe giudicate, e preciſamente di quelle rapportate dal noſtro Contradittore.

Abbiam detto nella noſtra ſcrittura a *pag.* 13. colle parole del *Galeota*, che l' autorità, e l' uſo delle coſe giudicate dopo la prammatica foſſe ſtato, di oſſervarſi il corſo de' fatali, *ubi in tempore non eſt reclamatum*, *vel non eſt compilatus proceſſus*, ed abbiam rapportato in comprova di ciò il decreto del S. C. a relazione del Conſiglier *Muſcettola*, e l' autorità del *Conſiglier Carlevalio*; vogliam ora riſpondere alle deciſioni, ed alle autorità rapportate

nell' Allegazione del Principe, una sola delle quali può dirsi contraria, favoriscono le altre tutte il nostro argumento.

Il Presidente *de Franchis* nella *decis. 646.* dopo aver posta la nostra teoria, che nel S. C. *non datur appellatio*, *sed reclamatio*, *quæ interponi potest infra decem dies*, *& infra biennium*, giusta la *Novella di Giustiniano*, rapporta il dubbio discusso a tempi di *Afflitto*, e di *Grammatico*, e la prammatica del 1539., in cui fù ordinato, che i fatali corressero nelle cause di reclamazioni nel S. C., e soggiunge *& hoc jure postea usi fuimus*, e 'l dimostra con esempj di giudicature a sua relazione. Ma quali fatali correvano nel S. C. dopo la prammatica del 1539., quelli di finir le cause da nessuna legge comune, o patria prescritti, o quelli a proporle, ed introdurle? Abbiam veduto da *Afflitto*, da *Capicio*, e da *Grammatico*, che fù disputato a tempi loro, veggiamo ora, che fù deciso, e posto in pratica, colle giudicature istesse, che rammenta il de *Franchis*. Il *Reggente Galeota* volle risconstrare i processi di quelle decisioni, e nella seconda resoluzione per il *Duca d' Andria*, ch' è la 20., cui mette l' epigrafe *discordes concordatæ*, ne rapporta le circostanze co' fogli de' processi, *ut cognoscatur*, *quam bene præteritarum decisionum varietas facti diversitate concilietur*.

Nella prima decisione, che allega il de *Franchis* tral

Mar-

Marchese di Marigliano, e *D. Vincenzo Carafa*, a 14. di Ottobre 1572. era ſtata proferita la ſentenza, e non prima del meſe di Giugno dell'ân: 1576. eraſi domandata la commeſſa della cauſa della reclamazione; quindi oppoſta la deſerzione per l'elaſſo di 4. anni, fu dal Collateral Conſiglio dichiarato, *reclamationem interpoſitam fore*, *& eſſe deſertam*.

Nella ſeconda deciſione di D. *Giulio Ceſare Lama* la ſentenza era ſtata proferita nel 1569., e la commeſſa della Reclamazione eraſi domandata dopo 17. anni nel 1586., e fù dichiarato *ob lapſum fatalium fuiſse*, *& eſse deſertam*.

Nella terza cauſa del Duca di *Seſsa* contro il Marcheſe di *Torremaggiore* più coſe concorrevano a far dichiarar deſerta la reclamazione; ma le principali erano, che la ſentenza era ſtata proferita nel 1552., la commeſſa della reclamazione eraſi domadata nel 1558.; e dopo cinque altri anni di ſilenzio nel 1563. eraſi domandato il termine *ad non poſita ponendum*, per cui nel 1585. fu dichiarato dal Collaterale, *obſtare lapſum fatalium*, *& deſertionem*.

Queſti ſono gli eſempj delle deſerzioni giudicate per l'elaſſo di fatali a proporre, e ad introdurre la reclamazione, recati dal Preſidente *de Franchis*, che lungi da nuocere alla noſtra cauſa confermano vieppiù la noſtra teoria. Ma lo ſteſſo *Galeota*, che aveaſi propoſto dalla varietà de' fatti concordare le diſcordi deciſioni, da proceſſi di altre

tre cause, coll' esatta citazione de' fogli, de' nomi de' litiganti, de' Commessarj, de' Scrivani, dimostra, che nommai dopo l' osservanza de' fatali a proporre, ed introdurre le reclamazioni, per qualunque corso di tempo, dal S. C. fossero state dichiarate deserte.

Il Marchese d' *Arienzo*, con sentenza dell' ultimo dì di Giugno dell' anno 1568. presso lo Scrivano Borrello, era stato assoluto dal rilascio del feudo d' *Arienzo*, domandato da *Virgilio Montalto*. Questi in tempo reclamò dalla sentenza, e poi si tacque per undici anni fino al 1579., quando li fù opposta la deserzione della reclamazione, e non ostante, che la causa fosse stata in silenzio per due altri anni, nel 1586. dal S. C. si disse: *Procedatur ad ea quæ incumbunt pro expeditione caussæ reclamationis, non obstante allegata desertione*. Il Marchese d' *Arienzo* si gravò, e fù per la seconda volta confermato il decreto dal S. C.

Giulia de Restanio reclamò in tempo presso lo Scrivano *Figliuola* da una sentenza del 1560., proferita in favor di *Lavinia de Morra*; compilò il processo tra cinque anni, e non prima del 1565. fece la monizione, ed indi si tacque per sei altri anni. Nel 1571. domandando la decisione, le si fù opposta la deserzione, e 'l S. C. ributtò l' eccezione. Ella poi tacque per quattro altri anni, e 'l S. C. allora nel 1576. dichiarò deserta la reclamazione.

Il Sedile di *Nido*, e la famiglia *Bologna* nel 1561. pres-

presso lo Scrivano *Cioffo* furono assoluti da certa pretensione di *Giacomo Bologna*, il quale ne reclamò in tempo, ma cessò da ogni atto per diciotto anni, ed essendoli stata opposta la deserzione, quando volle proseguire la reclamazione, dal S. C. nel 1579. fù decretato: *Quod non obstante desertione procedatur ad ea, quæ incumbunt pro expeditione causæ.*

Giovanni Antonio Nava nell' anno 1569. ottenne sentenza favorevole, dalla quale reclamò il vinto *Fabrizio Mormile*, e fe commettere la causa; mà niente più fece fino all' anno 1576., tempo in cui il vincitore l' oppose la deserzione della reclamazione, *tum quia non fuit interposita, tum etiam quia non fuit prosequuta infra legitima tempora*, e ciò non ostante a 24. Maggio 1577. dal S. C. fu ordinato, *terminus alias datus currat non obstante desertione allegata.* Tanto è vero, che per legge, e per pratica del nostro S. C., i fatali sono a proporre, e ad introdurre le reclamazioni, che, non compilato il termine dopo otto anni, non fù dichiarata deserta, anzi fu ordinato, che il termine corresse non *obstante desertione allegata*.

Ma più. *Lucrezia Piterà* aveva appellato da una sentenza dell' anno 1534., e nel 1588., cioè dopo *cinquantadue* anni, neppure aveva procurato di far dare termine nella causa, quando le fù opposta la deserzione da *Giovanni Alfonso Susanna* vincitore, e dal S. C. fù deciso, *termi-*

minus in caussa, exceptionibus ad merita reservatis. Decreto che fu confermato per gravame prodotto dal *Susanna*.

Questi sono tutti esempj di decisioni del S. C., allegati dal *Galeota*, con altri tre esempj di decisioni della Regia Camera, che per brevità abbiam voluti lasciare, in ciascuno de' quali cita l' Autore i nomi de' litiganti, de' Scrivani, de' Commessarj, l' epoche de' decreti, delle reclamazioni prodotte, ed i fogli de' processi, i quali sempre più confermano la teoria legale, praticata presso tutte le culte Nazioni di *Europa*, che ne' Tribunali supremi, assomigliati al PP., non corrono altri termini, nè altri fatali, se non quelli di proporre, e d' introdurre le reclamazioni tra 'l biennio prescritto dall' Imperatore *Giustiniano* nella *Nov.* 119. A relazione del Presidente de *Franchis*, come è detto, furon dichiarate deserte quelle reclamazioni, che non erano state prodotte tral biennio; l' uso costante, e la pratica del S. C. e prima, e dopo della *prammatica* 53 *de Offic. S. R. C.*, è stata sempre di non dichiarar deserte dopo cent' anni quelle reclamazioni proposte, e commesse nel biennio, ancorche neppur termine si fosse impartito nella causa. Altri esempj più recenti ne raccoglie l' ultimo de' nostri scrittori forensi *Giuseppe Sorge* nelle *enucleazioni tom.* 8. *Cap.* 96., che per brevità tralasciamo pure.

E

E quanti altri recentiſſimi eſempj ne potremmo noi raccogliere, ſe il biſogno lo richiedeſſe. Ricordiamo a ciaſcheduno de' Signori Votanti, la maggior parte vecchi Magiſtrati per merito eſtraordinario, ancorchè in età verde, quante ſimili deciſioni han date eſſi, non dico nel S.C., e nella Regia Camera, Tribunali Supremi, ma nella ſteſſa G.C. Tribunale inferiore, oveglorioſamente han prima ſeduto. E ſe non contenti del fatto loro ſecondo la legge, ſenza ragione di quel che ſi fa, voglian ſapere come coſtantemente ſi pratica nel S.C., poichè a' tempi di *Afflitto*, e di *Grammatico fuit capta informatio de ſtylo a practicantibus*, chiamino i vecchi, e giovani Maſtrodatti del S. C., e ſe vogliono quelli della G. C., e ſappian anche da eſſi praticamente come ſi uſa. Sentiranno, come abbiam voluto da eſſi ſentire, che nelle appellazioni dalle Corti inferiori, e dalla ſteſſa G. C. nel S. C. ſono ſerbati ſcrupoloſamente i fatali dei dieci giorni ad appellare, dei cinquanta a proporre l' appellazione, preſcritti dall' Imperator *Federico* nella Coſtituzione *Appellationum tempora*, confermati dalle due Prammatiche 1. *de appellationibus*, & 53. *de officio S. R. C.* Sentiranno, che nelle cauſe *di reclamazioni* nel S.C., baſti di eſſerſi oſſervato l'unico fatale del biennio a produrre la reclamazione, preſcritto dall' Imperator *Giuſtiniano* nella *Nov.* 119., e che non altro ſi vuole per proſeguirſi, e deciderſi dopo cento anni.

Ma

Ma con chi noi abbiamo a disputare in questa materia, se non con quello stesso valentissimo Avvocato, la di cui Allegazione allora scritta non abbiam potuto avere nelle mani, che o tutta, o molta fatiga ci avrebbe alleviata, il quale essendosi dalla Regia Camera, fatto un decreto in Marzo del 1756., con cui, data al Duca di *Martina* la manutenzione di riscuotere la vicesima delle vettovaglie nel feudo di *Locorotondo in territoriis sistentibus intra fines feudi*, fu ordinato, che pendente la compilazione di un termine ordinario, si fosse astenuto *ab exactione vigesimæ pro territoriis pervenitis Universitati a Regia Curia, & a territoriis particularium civium sistentibus extra fines feudi*, per una supplica di reclamazione dal Procuratore del Duca allora buttata nel processo, e neppur notificata all'Università, dopo *ventinove anni* di alto, e profondo silenzio, non ostante i rumori, e lo schiamazzo dell' Avvocato dell' Università, non che per la deserzione di quella reclamazione, ma per non essere stata mai proposta, perchè non notificata, ottenne decreto: *Bene provisum per Regiam Cameram in decreto lato sub die* 18. *Martii* 1756., *verum donec aliter viso exitu termini fuerit provisum, manuteneatur Illustris Dux Martinæ etiam in quasi possessione exigendi vigesimam a territoriis particularium civium, positis intra fines designatos in instrumento de anno*

1566.,

1566., *oppositis in comparitione pro parte Universitatis non obstantibus*. Fu fatto gran rumore per questa decisione, la quale occupò la Real Camera di S. Chiara con cinque Consiglieri aggiunti, e l'oggetto dell' esame fu, se ne'decreti esecutivi avean luogo i *fatali* della reclamazione. Consigliò la Real Camera per l'osservanza de'*fatali* anche ne' decreti, ma il nostro Contradittore si tenne fortunatamente la rivoca di quel decreto dopo *ventinove anni*, per effetto di una carta non notificata, che col suo valore fè tanto profittevole al suo Illustre Cliente.

In tutta la storia de' nostri Tribunali, non altra decisione abbiamo della dichiarata deserzione d'una reclamazione proseguita *usque ad conclusionem in causa*, che quella nella causa del Duca d' *Andria* col Principe di *S. Severo*, per cui scrisse le due *contr.* 19. e 20. *Fabio Capece Galeota*, il quale guadagnò la prima volta in Regia Camera con cinque Consiglieri aggiunti, e si disse *procedatur ad decisionem causæ reclamationis non obstante desertione allegata*; perdette poi con altri Ministri, e fu deciso, *obstare desertionem*, onde e' scrisse ***habent sua sydera causæ***. Non sappiamo quali particolari circostanze fosser concorse nella decisione. Certo non furon quelle, che, da Avvocato scrivendo *Paolo Staibano*, le rammentò, e'l nostro contradittore ha voluto dallo *Staibano* riportare, e non dall' Autore delle controversie

pre-

predette, il quale forse per servire alla causa non ha scritte tutte le circostanze del fatto; ma ravvisasi dal principio della *contr.19.* lo stato della causa, quando la deserzione fu opposta, ch' erasi fatta la sola monizione, e non mandato il processo in espedizione; nè dice l'Autore quanti anni eran passati dalla sentenza, quando la reclamazione era stata prodotta, e quando il termine fu compilato, e quando la deserzione fu opposta: *pro Duce fundabimus*, dice solo, *reclamationem fuisse infra legitima-tempora interpositam, introductam, & prosequutam,* USQUE AD CONCLUSIONEM IN CAUSA, *ex qua processus integre perficitur, & successive fuisse instatum pro causæ expeditione* EX MONITIONIBUS AD DICENDUM. Il processo adunque, quando anche vogliasi stare alle cose dette dall'Autore delle controversie, non era andato mai in espedizione, come nel caso nostro due volte fu mandato da due diversi Commessarj; non erasi fatto mai *asportet acta*; e non sappiamo il merito, e la giustizia di quella causa, che i Supremi Tribunali sempre veggono.

Il *Revertera*, e'l *de Ponte*, che cita l'Autore dell' Allegazione per lo Principe di *Stigliano*, il primo fu Commessario, e scrisse la decisione 578., il secondo da Avvocato scrisse i consigli *62.*, e *63.* del volume 2. per la causa del Duca di *Sessa*, col Marchese di *Torremaggiore*, della cui decisione fa menzione il *de Franchis*, e ne abbiamo esami-

minati i termini della mancanza a *supplicare*. Il de Marinis (1), Pisanelli (2), Muscatello (3), Prato (4), Sanfelice (5), Novario (6), ed altri, che nè cita *Paolo Staibano*, e da cui ha preso il Contradittore, scrissero, che nel S. C. anche nelle cause di reclamazione han luogo i fatali, e noi lo abbiam dimostrato noi stessi colla legge, e coll' esempio di tante cose giudicate, che han luogo i fatali prescritti nella *novella* 119.

Paolo Staibano sull' unico esempio della causa difesa da *Galeota* volle tentare la deserzione della reclamazione in un processo compilato, e scrisse la resoluzione 94.; ma, come e' stesso dice, la causa non fu decisa, e 'l Consiglio ordinò, *ut etiam aliquid dicerem super justitia causæ principalis, quod* OPTIMA RATIONE FACTUM *existimavi ex traditis supra n.* 93., *&* 94., e le Parti vennero a convenzione.

EC-

(1) *De Marinis resol.* 79. *lib.* 2.
(2) *Pisanelli in observ. ad dict. resolut. de Marinis.*
(3) *Muscatellus prax. S. C. part.* 2. *glofs. finiendam n.* 2.
(4) *Pratus addit. ad Muscatell.*
(5) *Sanfelice dec.* 144.
(6) *Novarius ad prag.* 1. *de appellat.*

ECcoci disbrigati da tutta l'economia delle *appellazioni* , e delle *reclamazioni* , che abbiam presa dai veri , e limpidi fonti del dritto Romano , e delle nostre Patrie Leggi , ed abbiam sostenuta coll' autorità di sommi uomini , e coll' uso costante del S.C. in giudicare. Ma quì ripiglia , come disse in Ruota con tuono serio , e grave il nostro Avversario , che sia espediente finir le liti , perchè il dominio delle cose non resti lungo tempo incerto , e sospeso. Oh il zelo del nostro severo Politico! E nella causa di *Martina* non era espediente , che l' Università di *Locorotondo* fosse sicura di quello , che per 29. anni aveva posseduto con giudicato della Regia Camera! Volesse Iddio , che il S. C. , come a tempi di *Grammatico* fece , che salvo il dritto di quel litigante , consigliandone il Vicerè , profferì quel decreto , di cui è detto , consigliasse il nostro Sovrano di dare un termine alle liti , richiamando all' osservanza alcune leggi , abolendone altre , ed altre ordinandone. Dovrebbe consigliare l' abolizione della Legge *Ult. C. de Praescript. XXX. vel XL. ann.* , colla quale le azioni temporanee , e brevi , per la sola deduzione in giudizio , furon prolungate a 40. anni , da computarsi *ex quo novissima processit cognitio , postquam utraque pars cessavit*. Abolita questa legge , che mal si confà colla legge *properandum C. de judiciis* , colla quale lo stesso Impe-

pe-

peratore restrinse il termine di ogni giudizio Civile a tre anni, dovrebbe consigliare l'esatta osservanza di essa, e dovrebbe consigliare l'esatta osservanza de'termini delle appellazioni, senza quelle eccezioni contenute nella *L. ult.*, e nelle *Auth. si tamen*, e *sed & lis C. de temporib., & reparationib. appellation.* Dovrebbe consigliare una nuova legge, la quale definisse un tempo certo a finire anche i giudizj di *reclamazione*, e *supplicazione*, la quale finora non abbiamo. E dovrebbe finalmente sopratutto consigliare la M. S. per la pretta osservanza delle prammatiche 8. *9.* 10. *de dilationibus*.

Ma fino a che l' Università di Locorotondo si vede dopo 29. anni di quiete rivocato un decreto della Regia Camera, e ridotta nuovamente alla dura prestazione della vicesima ne' territorj appadronati per una supplica di reclamazione non notificata. Fino a che il Consiglier Marchese *Tontulo* riceve molestia dalla Città di *Manfredonia* per una causa introdotta nel *1729.* Fino a che sono eterne anche le cause di nullità, che sospendono il giudicato, ed offendono la Maestà del S.C., e l'autorità di ogn'altro Magistrato, non ostanti le sudette tre prammatiche 8. *9. e* 10. *de dilation.* da'tempi nostri non lontanissime, colle quali fu prescritto, che le nullità si avessero a decidere tra due mesi, *e passato detto termine, le nullità si abbiano per rigettate, e si proceda all'esecuzione delle sentenze, e de'de-*

cre-

creti predetti, *come se non fossero proposte*, *quantunque siano le nullità notorie*, *proibendo espressamente a' Giudici il potere arbitrare*, *o dispensare il termine predetto per niuna causa*, *o circostanza*, *che vi fosse* (1); è la più grande stranezza opporre all'Università di *Melito* la deserzione della reclamazione, ch' ella proseguì in men d' un' anno; con aver mandati i processi in espedizione, e le circostanze dette nella prima nostra scrittura, ed altre, che può ognuno imaginare, ne han differita la decisione.

Non ha guari di tempo (vogliamo anche dirlo, in una causa dove si pretende esecuzione di legge, che non vi è stata mai, mentre severe leggi, e non antiche sono andate in dimenticanza) a relazione del Consiglier *Celani*, con un dispaccio pressantissimo, che incaricava l' osservanza della prammatica 8. *de Dilationibus*, tra gli eredi di *Carlo de Rosa*, ed i possessori d' una casa ereditaria del medesimo, presso lo Scrivano *Sigismondo*, *a Ruote Giunte* fu esaminata la deserzione delle nullità, prodotte senza deposito avverso una sentenza del S. C. del 1731., per le quali l' ultimo *asportet acta* erasi fatto avanti il Consiglier *Arena* nel 1741, e fu deciso non ostare la deserzione, e furono le nullità discusse.

La-

(1) *D. Pragm.* 8. §. 3.

Lasciamo che all' Università perpetua pupilla competerebbe sempre la restituzione *in integrum* avverso qualunque corso di tempo (1), cui il dolo, o la trascuranza, o il rispetto, o'l timore, o le speranze de' suoi annali Amministratori, o la prepotenza di chi non mai prescrive, non posson pregiudicare, e veniamo all' ultimo esame, che più di quello, che credevamo, siam trascorsi.

FOsse deserta l'appellazione, che avrebbe a farsi? Si dovrebbe *ex iisdem actis* esaminare la causa, ed o giusta confermarsi, o ingiusta rivocarsi la sentenza. Abbiam rapportate sopra le due Novelle, e precisamente l'ultima 126. §. *in omnibus*, cui l'Imperatore ordinò: *Non amplius biennii decursu firmitatem de cætero capiat sententia, SED ATTENTIS OCULIS, VERITATE, AC JURE CONSIDERATO, terminum hujusmodi causis legitimum adhibeant, sive una, sive utraque parte præsente*. Queste Novelle sono confermate dal patrio dritto, in cui non altro variò l' Imperator *Friderico*, che il tempo ad introdurre le appellazioni dalle Curie inferiori, ed avendo in quel caso ordinato, che ove l'appellazione fosse deserta, restasse ferma la prima sentenza, soggiunse, *nisi ipso jure nulla a judice superiore dicatur*.

Quin-

(1) *De Franchis dec.* 473.

Quindi tutti, e preciſamente i noſtri dicono, che ove l'appellazione ſia deſerta ne' termini, ch' è detto, ed appariſca il buon dritto dell' appellante, ſi rivoca la ſentenza *ex iiſdem actis*. *Romano* credette farne una preſtanza del S. C. ſolo, quella ch'è legittima facoltà di tutt' i Giudici di appello, e ne ſcriſſe la *præſt.* 41. *Præſtantia S. C. Neapolitani eſt, ut poſſit revidere ſententias ex eiſdem actis cauſarum ad ſe devolutarum, vel ſuarum ſententiarum, non obſtantibus temporibus appellationum, vel reclamationum elapſis*.

Rovito nella *pram.* 1. *de appellat.* dopo aver diſcettato della deſerzione, laſciò ſcritto: *quidquid tamen ſit circa hujuſmodi curſum fatalium, quando ſententia, a qua fuit appellatum, eſſet notoria injuſta, ex iiſdem actis procedi in cauſa appellationis, non obſtante lapſu fatalium*.

Il Reggente *de Marinis*, rapportato dall' Avvocato del Principe, come ſoſtenitore della deſerzione delle reclamazioni, nella ſteſſa *reſ.* 79. *num.* 5. ſcrive. *Per ſolam deſertionem litem finitam dici non poſse*, NISI SUPER DESERTIONE SENTENTIA INTERPONATUR, *& quod ita praxis ſe habeat, annuit Reg. Rovit. in d. pragm.*, ET JURE QUIDEM, *nam poſset dari caſus, ut prima ſententia, a qua eſt appellatum, eſset notorie injuſta, quo caſu fatalium lapſu non obſtante, poſset ex iiſdem actis per Judicem ad quem revideri*; e 'l *de Luca*, migliorando la di lui reſoluzione, dice, *rectius, quia in articulo deſertionis recla-*

ma-

mationis observat S. C. justitiam causæ principalis odorando, & non rigide per lapsum fatalium, non enim æquitas suadet, ut ea quæ notorio jure roborantur, temporum spatiis sint præclusa.

Così l'*Ursillo ad Afflicto* (1), così il *Novario* (2) così tutti; e *Paolo Staibano*, che sostenne da Avvocato la causa della deserzione, non potette negarlo in quella sua resoluzione, come abbiam rapportato a *p.* 17. della prima scrittura, e poichè non aveva parlato del merito della causa; il S. C. non volle decidere, e ordinò, *ut aliquid diceret super justitia causæ principalis.*

Finalmente la Real Camera con i cinque Consiglieri aggiunti nella Causa del Duca di *Martina* coll' Università di *Locorotondo*, avendo consigliata la M. S. per i fatali, che dovessero correre nelle cause esecutive; soggiunse, *quando i Tribunali nel rivedere i decreti rilevino, e riconoscano dagli atti stessi la manifesta evidente loro ingiustizia, possano non solamente sospenderne l' esecuzione, ma ritrattarli, ed emendarli*, NON OSTANTE QUALUNQUE DECORSO DI TEMPO; *poichè le sentenze, o decreti di questa fatta nunquam transeunt in rem judicatam, attesa l'espressa disposizione della l. 2. C. quand. provocar. non est necess.*

Della giustizia della nostra causa abbiamo abbastanza detto colla sola sentenza trascritta nella pri-

ma

(1) *Ursillo ad Afflict. dec.* 79. *n.* 2.
(2) *Dec.* 174. *prag.* 1. *de appellat.*

ma allegazione ; ove assoluta l' Università dal dritto proibitivo della bottega lorda , e del forno , fu ordinato , che restasse la sola bottega del Barone , *& hoc tam ad evitandam æmulationem* , *quam ad excludendam confusionem* , e che fosse lecito all' Università solamente di avere un forno , e che tutti i Cittadini potessero averlo a proprio uso , e gli altri dovessero per necessità andare al forno del Barone. L' ingiustizia degli altri dritti proibitivi vuol esser dimostrata , come siam bene apparecchiati a farlo a suo luogo ; ma poichè il nostro Contradittore con tratti di penna in fine della sua allegazione , ha enunciati privilegj , decreti , possessi antichi , e prima della prammatica di Carlo V. , che avevano i Baroni di *Melito* , e' sappia anticipatamente , che tutt' i dritti proibitivi surfero a' tempi del Reggente D. *Francesco Antonio Muscettola* , a danno di quella misera gente divenutone Barone nell' anno 1638. , e sallo chi ha letta la storia , e qualche manuscritto della storia del paese , non che apparisce dai processi della nostra causa . I ducati 72. al mese per i Bargelli della Corte e' l'introdusse , li transigette coll' Università per ducati 1600. (1) , e seguitolli ad esigere , e furono esatti dal nipote *Duca D. Ignazio* fino al 1755. della sentenza . Dal rilevio dell' anno 1682. si legge , che per il pollo la Duchessa dava i mo-

(1) *Fol. 467. ad 468.*

mostacciolli (1), ed essendo prima un dono volontàrio, e' ne fece una dura prestazione ad ogni fuoco. Il dritto proibitivo del vino a minuto l'introdusse con affittare l'Osteria a patto d'intendersela esso coll' Arrendamento, dal quale se l' affittatore avesse ricevuta molestia, li rimetteva l'estaglio (2); ed ora abolito il dritto proibitivo dell'Arrendamento, cosa tanto desiderata, e tanto domandata ai nostri Sovrani fin dai tempi del Reggente *Petra*, resta solamente in *Melito*. Per la bottega lorda il S. C. ha dichiarato di non aver dritto proibitivo, e la limitazione dell'uso dimostra la manifesta ingiustizia della sentenza; e lo stato di quella povera gente per quella stessa limitazione sallo Iddio, e può intenderlo ciascuno dall' esorbitante rendita, che dà quel corpo al Barone. Forno del Barone non ve n'è più, e dicesi, che fosse stato ove ora è abitazione dell' Aggente del Principe, non di colui, che promuove questa lite, come disse in Ruota il di lui Avvocato, che così averebbe dovuto una volta esser forno Baronale ov' è Melito. E non vi è più per decisione della Regia Camera, dove riuscì all' Università di portare questo ramo dopo quella fatal sentenza del S. C.

Credevamo, che tutt' altro avesse ora accennato, e fosse preparato a dire nella difesa della causa prin-

1731.,

(1) *Fol.* 85. *at.* & 86.
(2) *Fol.* 320. *proc. antiqu.*

cipale l'Avvocato del Principe di Stigliano, menochè quel decreto della Regia Camera proferito nel 1731., *quod Ill.Pofsefsor Cafalis Meliti pro caufa in retrofcripta relatione contenta non moleftetur juxta relationem magn. Rationalis Commifsarii, & inftantiam Regii Fifci*. Le cofe contenute nella relazione, dalle quali il Barone non doveva effer moleftato, erano tutt'i capi di gravami; e così fu ordinato dalla Regia Camera di non effer moleftato per i duc. 72. de' Bargelli, per il pollo a fuoco, per i dritti proibitivi del vino a minuto, della bottega lorda, del macello, del forno, e di quanto altro aveva pretefo. Ma foperchieria fimile del Barone d'allora per ottener quefto decreto non s'intefe mai. Mentre l'Univerfità preparava, o aveva dedott' i capi di gravami nel S. C., il Duca D. *Gennaro Mufcettola* da un falfo denunciante fè dedurre gl'ifteffi capi nella Regia Camera, fi fè fare una relazione come a lui piacque da un Razionale, e di concerto col falfo denunciante vi fece interporre il decreto, per prefentare in S. C. la copia della relazione, e del decreto. Il S. C. ebbe quel conto della relazione, e del decreto, che doveva averne, tuttochè la fentenza foffe ftata favorevole al Barone; andata poi nella Regia Camera ifteffa la controverfia del forno, ebbe conto di quel fuo decreto, che il S.C. ne aveva avuto pe'l pollo, e pe'l pagamento de'Bargelli.

Di Cafa li 12. Luglio 1796.

Antonio Maria d'Errico.